



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2594/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2591/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ferrigno Andrea (Matricola 5479442).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in data 08.05.2026 invitava la ricorrente a depositare l'attestazione di consegna della PEC del 27 febbraio 2026, entro il termine del 20 maggio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 08.05.2026, la ricorrente provvedeva al deposito della ricevuta di consegna del ricorso a mezzo pec.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L. (963015) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Ferrigno Andrea (Matricola 5479442) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della socie4tà A.S.D. ROMA CITY F.C. (922700).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai